

Tribunale di Vercelli

Fallimento [REDACTED] n.1/2022

Giudice Delegato dr.ssa Claudia Gentili

Curatore avv. Roberto Nosenzo

* * *

Programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f.

* * *

Il sottoscritto avv. Roberto Nosenzo, Curatore del Fallimento sopra epigrafato,
espone

A) Con sentenza pubblicata in data 01.03.2022 il Tribunale di Vercelli ha dichiarato il
Fallimento [REDACTED]

L'esponente ha proceduto immediatamente a ricognizione informale dei beni di
pertinenza [REDACTED] ed in data 09.03.2022 ad audizione dell'amministratore
unico, depositando telematicamente in data 12.03.2022 atto di ricognizione con relativi
allegati.

Come esposto con tale atto, presso la sede legale [REDACTED] risultante dalla
visura camerale sita in Morano sul Po (Al), via Vittorio Veneto 3, lo scrivente ha
rinvenuto un fabbricato, non di proprietà, in stato di abbandono ed in pessime
condizioni, come da documentazione fotografica allegata alla ricognizione beni.

Dalla visura camerale è altresì emersa un'unità locale ubicata in Coniolo (Al), Regione
Busazza 8, che, dai primi accertamenti effettuati, risulterebbe essere stata la sede
operativa dell'impresa. L'immobile ivi ubicato è risultato alienato [REDACTED]
[REDACTED] corr. in [REDACTED] mediante atto
Notaio [REDACTED]

B) Ad oggi l'attivo del Fallimento è costituito da quanto segue.

a) Azienda

Con la sentenza di fallimento non è stato disposto l'esercizio provvisorio, non
sussistendone i presupposti, e la società è risultata inattiva alla declaratoria fallimentare.



Si deve rilevare che con atto Notaio [REDACTED], successivamente modificato (in punto canone e immobile) con atto Notaio [REDACTED] [REDACTED] stipulava affitto di ramo d'azienda, con opzione d'acquisto, con [REDACTED] in [REDACTED]

L'azienda risultava costituita dai beni mobili, registrati e non, individuati in apposito Allegato B al contratto, con utilizzo di fabbricato e terreni siti in Coniolo (AI).

Successivamente, in data 21.06.2021, mediante -atto [REDACTED] [REDACTED] alienava l'immobile sede dell'unità locale ed operativa ubicata in Coniolo (AI), Regione Busazza 8, che era utilizzato dalla predetta affittuaria, alla citata [REDACTED]

Nella stessa data del 21.06.2021 mediante atto Notaio [REDACTED] la società fallita concordava con l'affittuaria [REDACTED] una modifica del predetto contratto di affitto d'azienda, escludendo dall'affitto gli immobili e gli impianti, espungendo il patto d'opzione e riducendo il canone.

Dichiarato il fallimento, l'esponente ha inviato ad [REDACTED] p.e.c. 02.03.2022 chiedendo la corresponsione dei canoni d'affitto nonché informazioni sull'avvenuto versamento di canoni pregressi alla società fallita; tale missiva è rimasta però senza riscontro.

Attrezzature e beni oggetto del contratto di affitto d'azienda non sono nella disponibilità della Procedura.

A seguito di istanza dello scrivente, e di conseguente provvedimento autorizzativo del Sig. Giudice Delegato del 07.07.2022, il legale officiato dalla Procedura avv. Cecilia Ruggeri, del Foro di Torino, con motivato parere 30.11.2022 (doc.1) ha evidenziato la possibilità per la Procedura di agire giudizialmente nei confronti [REDACTED]

[REDACTED] per ottenere il pagamento dei canoni o, in difetto, la risoluzione del contratto, nonché, in caso di mancata restituzione spontanea dei beni mobili e delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, di procedere con ricorso ex art.700. c.p.c. o ex art.702 c.p.c..

Con successivo provvedimento 27.03.2023, emesso su istanza dello scrivente ex art.25 co.1 n.6 l.f. (doc.2), il Sig. Giudice Delegato ha autorizzato il conferimento dell'incarico all'avv. Ruggeri per promuovere, previa eventuale attività stragiudiziale funzionale all'azione indicata nel citato parere 30.11.2022, azione giudiziale nei confronti della



Con la relazione ex art.33 co.1 l.f. lo scrivente ha evidenziato che la società fallita si avvale di un particolare "servizio di tesoreria" per la gestione di incassi e pagamenti effettuato dalla [REDACTED]

Con lettera 12.04.2022 il legale dell'amministratore unico ha rimesso all'esponente assegno circolare portante la somma di euro 44.869,23 qualificandola come importo "rappresentante la cassa presso [REDACTED] al momento della dichiarazione di fallimento".

Come da informativa agli atti della Procedura, tale somma è stata versata sul conto corrente del Fallimento acceso presso Banca di Asti, fil. n.84 di Casale M.to.

e) Crediti

Dal bilancio di verifica della società, non pubblicato, al 31.12.2021 si è rilevata l'annotazione di crediti per un complessivo importo di euro 143.371,03, la cui esistenza ad oggi si rivela però incerta e necessita di supporto probatorio documentale, attualmente non disponibile.

Si osserva che nella contabilità aziendale ed in bilancio risulta al 31.12.2017 la chiusura del conto "perdite su crediti" per 1.981.620,69 euro, costituiti da euro 1.737.527,67 nei confronti di [REDACTED] euro 138.470,14 nei confronti di [REDACTED] euro 105.622,88 nei confronti di [REDACTED].

Con lettera p.e.c. 29.07.2022, seguita a precedenti lettere 13.04.2022 e 27.07.2022, l'esponente ha chiesto all'amministratore unico, senza ricevere riscontro, la trasmissione di copia delle fatture stornate relative a [REDACTED] e [REDACTED], nonché la motivazione e documentazione della ritenuta inesigibilità dei predetti crediti.

In data 15.09.2022 l'amministratore unico della società fallita è deceduto.

Effettuate ricerche, lo scrivente ha rilevato l'esistenza del Fallimento [REDACTED] (n. [REDACTED] Tribunale di [REDACTED]), del Fallimento [REDACTED] (n. [REDACTED] Tribunale di [REDACTED]) e del Fallimento [REDACTED] (n. [REDACTED] Tribunale di [REDACTED]).

Allo stato l'esponente non dispone di documentazione idonea a conforto dell'esistenza di crediti della società fallita.

f) Azioni di responsabilità e/o risarcitorie.



Le criticità emerse sulla gestione della società comporterebbero la necessità di valutare, sotto il profilo della fondatezza in fatto ed in diritto e della convenienza per la massa, eventuali azioni di responsabilità, specie sotto il profilo di un aggravamento dello stato di insolvenza, nei confronti dei soggetti responsabili, in diritto ed in fatto, della gestione sociale. Occorre però necessariamente tener conto che in data 15.09.2022 l'amministratore unico [redacted] è deceduto.

Resta salva l'ipotesi, ad oggi non concreta, di sussistenza di un'amministrazione di fatto in capo ad altri soggetti.

g) Azioni revocatorie.

Sulla base del citato parere del legale della Procedura (doc.1) è emersa la possibilità di esperire azioni revocatorie in relazione ai seguenti negozi dispositivi di immobili.

1) Promuovere, previa eventuale attività stragiudiziale funzionale all'azione indicata nel parere 30.11.2022, azione revocatoria a' sensi sia dell'art.67 co.1 n.1 l.f. sia degli artt.66 l.f. e 2901 c.c. nei confronti della [redacted] corr. in [redacted], della vendita stipulata tra la società fallita e tale società con atto 21.06.2021 Notaio [redacted] avente ad oggetto terreno con fabbricato e impianti in Coniolo (Al) Fg.1 mapp.159 sub-3-sub.4. Tale vendita, avente ad oggetto terreno con fabbricato e impianti in Coniolo (Al), distinto al Fg.1 mapp.159 sub-3-sub.4, venne effettuata dalla società fallita a favore della [redacted] per il prezzo di euro 220.000,00.

Con analitica motivazione contenuta nel parere il legale della Procedura ha evidenziato la revocabilità dell'atto sia a' sensi degli artt.66 l.f. e 2901 c.c., risultando integrati i requisiti dell'*eventus damni* e della *scientia fraudis*, sia a' sensi dell'art.67 co.1 n.1 l.f., sussistendo il requisito temporale ed il presupposto della sproporzione di legge, e risultando improbabile, alla luce degli elementi evidenziati nel parere, la prova da parte di Holdim della mancata conoscenza dello stato di insolvenza.

2) Promuovere, previa eventuale attività stragiudiziale funzionale all'azione indicata nel parere 30.11.2022, azione revocatoria a' sensi degli artt.66 l.f. e 2901 c.c. nei confronti della società [redacted] [redacted], della vendita stipulata tra la società fallita e tale società con atto 21.06.2021 Notaio [redacted] [redacted] avente ad oggetto terreni e fabbricati in Morano sul Po (Al) e Coniolo (Al),



distinti al Fg.15 mapp.196 sub.1-sub.2-sub.3 (Morano sul Po), Fg.15 part.110-112-114-116-118-119-171-172-117-165 (Morano sul Po) e Fg.1 part.101-102 (Coniolo).

Tale vendita, avente ad oggetto terreni e fabbricati in Morano sul Po (Al) e Coniolo (Al), distinti al Fg.15 mapp.196 sub.1-sub.2-sub.3 (Morano sul Po), Fg.15 part.110-112-114-116-118-119-171-172-117-165 (Morano sul Po) e Fg.1 part.101-102 (Coniolo), venne effettuata dalla [redacted] a favore [redacted] a responsabilità limitata, per il prezzo di euro 123.600,00.

Con analitica motivazione contenuta nel parere il legale della Procedura ha evidenziato la revocabilità dell'atto a' sensi degli artt.66 l.f. e 2901 c.c., risultando integrati i requisiti dell'*eventus damni* e della *scientia fraudis*.

3) Promuovere, previa eventuale attività stragiudiziale funzionale all'azione indicata nel parere 30.11.2022, azione revocatoria a' sensi degli artt.66 l.f. e 2901 c.c. nei confronti della [redacted], corr. in [redacted] ed all'occorrenza della società [redacted], [redacted], corr. in [redacted], della vendita stipulata tra [redacted] con atto 19.01.2022 Notaio [redacted], conseguente a preliminare di vendita 21.06.2021 Notaio [redacted], stipulato dalla [redacted] con [redacted], avente ad oggetto immobile e terreni siti in Pontestura (Al) e Coniolo (Al) distinti al Fg.3 mapp.1 (Pontestura) e Fg.1 mapp.208-209 (Coniolo). Tale vendita, avente ad oggetto immobile e terreni siti in Pontestura (Al) e Coniolo (Al) distinti al Fg.3 mapp.1 (Pontestura) e Fg.1 mapp.208-209 (Coniolo), venne effettuata dalla società fallita a favore della [redacted] (soggetto indicato quale compratore da [redacted] che aveva stipulato il preliminare), al prezzo di euro 364.000,00.

Con analitica motivazione contenuta nel parere il legale della Procedura ha evidenziato la revocabilità dell'atto a' sensi degli artt.66 l.f. e 2901 c.c., risultando stipulato poche settimane prima della dichiarazione di fallimento e risultando integrati i requisiti dell'*eventus damni* e della *scientia fraudis*.

Con il citato provvedimento 27.03.2023, emesso su istanza dello scrivente ex art.25 co.1 n.6 l.f., il Sig. Giudice Delegato ha autorizzato il conferimento dell'incarico all'avv. Ruggeri per promuovere, previa eventuale attività stragiudiziale, tali azioni (doc.2).



C) Alla luce di quanto precede, il sottoscritto Curatore, visto l'art.104 ter l.f., rilevato che non è ad oggi costituito il Comitato dei Creditori, espone ed indica il seguente

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

a) Azienda e beni mobili.

Come osservato, in forza di provvedimento del Sig. Giudice Delegato del 27.03.2023 l'esponente ha officiato il legale della Procedura avv. Cecilia Ruggeri di procedere, previa eventuale attività stragiudiziale funzionale all'azione indicata nel citato parere 30.11.2022, nei confronti della società [REDACTED] per ottenere il pagamento dei canoni di affitto del ramo d'azienda di cui all'atto Notaio [REDACTED] [REDACTED] parzialmente modificato mediante atto Notaio [REDACTED], o, in difetto, la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda con restituzione al Fallimento dei beni mobili e delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività, nonché, in difetto di spontanea restituzione, promuovere procedimento ex art.700 c.p.c. o ex art.702 c.p.c. finalizzato ad ottenere la restituzione dei beni mobili e delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività. Possono quindi ipotizzarsi il realizzo di canoni, peraltro allo stato non quantificabili, o la risoluzione del rapporto con ripresa dei beni oggetto di affitto. In ipotesi di restituzione dei beni mobili è intendimento dell'esponente procedere tramite perito alla relativa stima con formazione dei lotti destinati alla vendita ed alla successiva procedura competitiva di vendita ex art.107 co.1 l.f. degli stessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza garanzie. E' intendimento dello scrivente procedere a vendita competitiva con modalità telematica asincrona tramite Commissionaria, che fin d'ora propone nella società Commissionaria Servizi Giudiziari s.r.l. - in breve C.S.G. Auction s.r.l. - con sede in Torino, Corso Vinzaglio 23, c.f. e part. iva 12293490012, in persona del legale rapp.te Gianluca Di Bella c.f. DBLGLC73E02F335I. L'affidamento della vendita a tale Commissionaria, soggetto specializzato operante in numerose procedure concorsuali innanzi a diversi Tribunali del Distretto, consente, in osservanza al disposto dell'art.107 l.f., il rispetto dei principi e dei canoni di competitività, flessibilità e trasparenza, nonché un'adeguata pubblicità della liquidazione senza costi per la Procedura. La vendita dovrà avvenire, in blocco o con formazioni di singoli lotti a discrezione della Commissionaria, ai prezzi di stima e/o, in caso di esito infruttuoso, con successivi



ribassi a discrezione della Commissionaria e fino a libera offerta. Asporto dei beni a cura e spese dell'acquirente e compenso del Commissionario ad esclusivo carico dell'acquirente.

In caso di ricezione di proposta irrevocabile d'acquisto in blocco al prezzo di stima, o superiore, l'esponente intende procedere a vendita competitiva mediante asta telematica asincrona tramite la predetta Commissionaria con prezzo base pari all'offerta pervenuta, alle stesse condizioni e modalità sopraindicate.

In caso di ricezione di proposta irrevocabile d'acquisto in blocco a prezzo inferiore a quello di stima, lo scrivente si riserva, previa autorizzazione del Sig. Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori ove costituito, di dare egualmente corso a procedura di vendita competitiva mediante asta telematica asincrona mediante la predetta Commissionaria con prezzo base pari all'offerta pervenuta, alle stesse condizioni e modalità sopraindicate.

L'esponente riserva comunque all'emettendo avviso/bando di vendita la disciplina completa delle condizioni e modalità di vendita.

b) Beni immobili.

Come rilevato, le operazioni di stima sono tuttora in corso.

E' comunque intendimento dello scrivente procedere alla liquidazione dei beni immobili (terreni) mediante vendita competitiva ex art.107 co.1 l.f. con modalità telematica asincrona, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano e senza garanzie, a mezzo commissionario di vendita, con incarico da affidarsi alla citata Commissionaria Servizi Giudiziari s.r.l. - in breve C.S.G. Auction s.r.l. - con sede in Torino, Corso Vinzaglio 23, c.f. e part. iva 12293490012, in persona del legale rapp.te Gianluca Di Bella c.f. DBLGLC73E02F3351.

Come già esposto in merito ai beni mobili, l'affidamento della vendita a tale Commissionaria, soggetto specializzato operante in numerose procedure concorsuali innanzi a diversi Tribunali del Distretto, consente, in osservanza al disposto dell'art.107 l.f., il rispetto dei principi e dei canoni di competitività, flessibilità e trasparenza, nonché un'adeguata pubblicità della liquidazione senza costi per la Procedura.

A tale società verrebbe pertanto affidato l'incarico di procedere quale Commissionaria alla vendita competitiva mediante asta telematica asincrona dei beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, senza garanzie, in Lotto Unico o in Lotti



distinti come determinandi dalla perizia di stima ed ai prezzi base pari ai prezzi di stima determinandi dal perito; in caso di esito infruttuoso della prima vendita procedere a due successive vendite, alle stesse condizioni e modalità sopra precisate, con una prima riduzione del 30% rispetto al prezzo di stima e, in caso di ulteriore invenduto, con ulteriore riduzione del 50% rispetto al prezzo di stima; aggiudicazione provvisoria all'esito della vendita telematica e successiva stipula di atto notarile di trasferimento con spese notarili e spese di cancellazioni formalità pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario; disciplinare di vendita da determinarsi con l'avviso/bando di vendita; compenso del Commissionario ad esclusivo carico dell'acquirente.

In caso di ricezione di proposta irrevocabile d'acquisto in Lotto Unico o di singoli Lotti come determinabili dal perito, a prezzo inferiore a quello di stima, lo scrivente si riserva, previa autorizzazione del Sig. Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori ove costituito, di dare egualmente corso a procedura di vendita competitiva mediante asta telematica asincrona mediante la predetta Commissionaria con prezzo base pari all'offerta pervenuta, alle stesse condizioni e modalità sopraindicate.

In alternativa alla predetta modalità di vendita telematica, ed anche in considerazione delle risultanze peritali, lo scrivente si riserva di procedere con diversa modalità liquidatoria, ed in particolare mediante raccolta di offerte irrevocabili d'acquisto o di manifestazioni di interesse seguite da gara innanzi all'esponente ed a successiva stipula di atto notarile di trasferimento con spese a carico dell'acquirente *ut supra* e con disciplinare di vendita da determinarsi con l'avviso/bando di vendita.

c) Azioni revocatorie

Come osservato, in forza di provvedimento autorizzativo del Sig. Giudice Delegato del 27.03.2023, emesso a seguito di istanza dello scrivente ex art.25 co.1 n.6 l.f., l'esponente ha officiato l'avv. Cecilia Ruggeri del Foro di Torino, quale difensore del Fallimento per procedere, previa eventuale attività stragiudiziale, alle azioni revocatorie indicate in premessa e nel citato parere 30.11.2022.

Obiettivo principale di tali iniziative ed azioni è quello di ottenere la disponibilità per la massa dei beni immobili oggetto dei negozi citati, di sottoporli a valutazione di stima peritale e di assoggettarli a successiva procedura competitiva di vendita ex art.107 co.1 l.f. procedendo con modalità telematica asincrona tramite Commissionaria, che sin d'ora si individua *ut supra* nella Commissionaria Servizi Giudiziari s.r.l. – in breve



C.S.G. Auction s.r.l. - con sede in Torino, Corso Vinzaglio 23, c.f. e part. iva 12293490012, in persona del legale rapp.te Gianluca Di Bella c.f. DBLGLC73E02F3351. A tale società verrebbe pertanto conferito incarico di procedere quale Commissionaria alla vendita competitiva mediante asta telematica asincrona dei beni immobili, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, senza garanzie, in Lotto Unico o in Lotti distinti come determinandi dalla perizia di stima ed ai prezzi base pari ai prezzi di stima determinandi dal perito; in caso di esito infruttuoso della prima vendita procedere a due successive vendite, alle stesse condizioni e modalità sopra precisate, con una prima riduzione del 30% rispetto al prezzo di stima e, in caso di ulteriore invenduto, con ulteriore riduzione del 50% rispetto al prezzo di stima; aggiudicazione provvisoria all'esito della vendita telematica e successiva stipula di atto notarile di trasferimento con spese notarili e spese di cancellazioni formalità pregiudizievoli a carico dell'aggiudicatario; disciplinare di vendita da determinarsi con l'avviso di vendita; il tutto con compenso del Commissionario ad esclusivo carico dell'acquirente.

In caso di ricezione di proposta irrevocabile d'acquisto in Lotto Unico o di singoli Lotti come determinabili dal perito, a prezzo inferiore a quello di stima, lo scrivente si riserva, previa autorizzazione del Sig. Giudice Delegato e del Comitato dei Creditori ove costituito, di dare egualmente corso a procedura di vendita competitiva mediante asta telematica asincrona mediante la predetta Commissionaria con prezzo base pari all'offerta pervenuta, alle stesse condizioni e modalità sopraindicate.

In alternativa alla predetta modalità di vendita, ed anche in considerazione delle risultanze peritali, lo scrivente si riserva di procedere con diversa modalità liquidatoria, ed in particolare mediante raccolta di offerte irrevocabili d'acquisto o di manifestazioni di interesse seguite da gara innanzi all'esponente ed a successiva stipula di atto notarile di trasferimento con spese a carico dell'acquirente *ut supra* e disciplinare di vendita da determinarsi con l'avviso/bando di vendita.

L'assunzione dell'iniziativa stragiudiziale o giudiziale diretta alla revocatoria dei negozi potrebbe anche originare soluzioni transattive comportanti non la disponibilità degli immobili, ma un risarcimento a favore della massa, i cui contenuti ed entità dovranno essere oggetto di valutazione da parte degli Organi della Procedura.

d) Azioni di responsabilità e/o risarcitorie.



Come osservato, l'intervenuto decesso dell'amministratore unico geom. Giuseppe Verardi vanifica sostanzialmente il promovimento di azioni di responsabilità, non potendo la Procedura giovare dell'azione ex art.146 l.f., con relative "agevolazioni" probatorie.

Resta salva l'ipotesi, ad oggi non concreta, di sussistenza di un'amministrazione di fatto in capo ad altri soggetti, che potrebbe consentire l'esercizio di azioni risarcitorie, che dovranno peraltro essere oggetto di adeguata analisi su fondatezza, quantificazione dei danni e supporto documentale e non potranno comunque prescindere da una valutazione di convenienza per la massa in relazione alle disponibilità dei soggetti destinatari.

e) Recupero crediti.

Come evidenziato, ad oggi non risultano crediti documentati da recuperare.

Eventuali iniziative giudiziali dovranno comunque essere precedute da una valutazione di convenienza ed opportunità.

D) Allo stato, alla luce della complessità e delle tempistiche correlate alle descritte azioni giudiziali, lo scrivente indica il termine di due anni per l'ultimazione dell'attività di liquidazione o comunque per un aggiornamento sulla situazione.

* * *

Conseguentemente, l'esponente Curatore, visti gli artt.41 co.4 e 104 ter l.f.,

chiede -

che, non essendo costituito il Comitato dei Creditori, l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato Voglia approvare il presente programma di liquidazione, riservando l'adozione di successivi provvedimenti relativi ai singoli atti di esecuzione del presente programma.

Si allega: 1) parere avv. Ruggeri 30.11.2022; 2) istanza-provvedimento G.D. autorizzazione azioni giudiziali; 3) istanza-provvedimento G.D. nomina perito immobili.

Con osservanza.

Casale M.to addì 10.05.2023

Il Curatore

avv. Roberto Nosenzo



N. R.G. 1/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

Sezione Fallimentare Ufficio di Vercelli

Il Giudice dott. Claudia Gentili,

esaminato il programma di liquidazione di cui all'istanza;
attesa la rilevata attuale impossibilità di costituire il comitato dei creditori;
rilevato che il programma di liquidazione sottoposto per l'approvazione risulta sotto ogni profilo completo e tale da consentire a tutti gli interessati una piena conoscenza e verifica delle strategie liquidatorie della curatela;
visto l'art. 41, co. 4, LF,

APPROVA

il programma di liquidazione e, per l'effetto,

AUTORIZZA

il Curatore ad eseguire gli atti ad esso conformi.

Si comunichi.

Vercelli, 28 maggio 2023

Il Giudice
dott. Claudia Gentili

